

Comunita' Collinare Val Tiglione e Dintorni - Montaldo Scarampi (Asti)

DCU N. 20 DEL 16/12/2019 - VARIANTE PARZIALE N. 13 AL VIGENTE P.R.G.C. DEL COMUNE DI AGLIANO TERME, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L'anno duemiladiciannove, addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 e nella solita sala delle riunioni, nella sede dell'Unione in Montaldo Scarampi.

omissis

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

omissis

RICHIAMATA la D.C.C. n° 17 del 21/09/2019 con la quale è stato adottato il progetto preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L. Reg. 56/77 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- la suddetta D.C.C. n° 17 del 21/09/2019 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n 13 al P.R.G.C. vigente, è stata depositata in visione presso la Segreteria comunale e pubblicata all'albo pretorio del Comune di Asti per trenta giorni consecutivi dal 10/10/2019 ai sensi dall'art. 17, 7° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
 - dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso sul sito internet comunale, manifesto affisso all'albo pretorio ed in luoghi pubblici;
- nei 15 giorni antecedenti la scadenza del suddetto deposito non sono pervenute osservazioni al progetto preliminare della medesima

VISTI gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 13 redatti dall'Arch. Ramello Pierluigi di Asti qui di seguito elencati:

- Relazione Illustrativa
- Norme tecniche di attuazione e schede normative di area
- Tavola 4.1 Planimetria Generale
- Tavola 4.3 Sviluppo del concentrico
- Tavola 4.5 Sviluppo delle aree turistico termali e turistico ricettive

DATO ATTO che la variante soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree a servizi, di cui all'art.21 e 22 per più di 0,5 mq./abitante, nel rispetto oppure oltre i minimi previsti dalla L.U. regionale;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree a servizi, per più di 0,5 mq./abitante, oltre i minimi previsti dalla L.U. regionale;
- e) incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei Comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4%, nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 mq. di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione

residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive, in misura superiore al 6% nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2% nei Comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

DATO ATTO che la Variante parziale in oggetto:

. non presenta le caratteristiche di quelle previste ai commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. ed ha effetto limitato al solo territorio comunale di Vinchio;

. risulta compatibile con i Piani sovraordinati, quali PTR, PPR e con il PTPC di Asti

. rispetta i parametri di cui al punto c), d), e) riferiti anche al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e non determina modifiche alla C.I.R.T, anche nell'ambito dell'adeguamento ai disposti della L.R. n.19/99 (oggetto della presente Variante), garantisce il rispetto dei parametri in merito alla dotazione degli standard urbanistici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.56/77 e s.m.i., come evidenziato nelle successive, sintetiche analisi;

PRESO ATTO che la Variante parziale al vigente PRG, predisposta ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. non rientra tra quelle escluse dal processo di Valutazione, come definito dal comma 9, dell'art. 17 della sopracitata L.U.R.

omissis

DATO ATTO che gli elaborati del Progetto Definitivo della variante sono stati modificati coerentemente a quanto richiesto nel sopracitato parere di compatibilità con il PTPG di Asti;

omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C., DEL Comune di Agliano Terme, costituita dai seguenti elaborati:

* Relazione illustrativa

* Norme tecniche di attuazione e schede normative di area

* Tavola 4.1 – Planimetria Generale

* Tavola 4.3 – Sviluppo del Concentrico

* Tavola 4.5 – Sviluppo delle Aree Termali e Turistico Ricettive

omissis